UNIMPRESA
UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE

Sommario

Da unità C/2 ad abitazioni: valide le regole del Superbonus 2
Attività multipunto, credito locazioni solo per gli esercizi in zona rossa 3
Esenzione da Iva “piena” per la piattaforma integrata 4
Bonus locazioni zone “calamitate” irrilevante il calo di fatturato 6
Tax credit investimenti 4.0 anche per beni in comodato 8
Rinuncia ai crediti di canoni scaduti, per il fisco è “diminuzione di ricavi” 10
Il credito per “botteghe e negozi” non spetta alla profumeria 11
Firma digitale con marca temporale: la data dell’attestazione è certa 13
Prima casa under 36 – 1 Focus sul requisito Isee 16

Da unità C/2 ad abitazioni: valide le regole del Superbonus

Sono ammesse al regime di favore anche le spese sostenute per gli immobili che diventeranno abitativi solo al termine dei lavori, a patto che sia eseguito il cambio di destinazione d'uso

Un contribuente che intende demolire e ricostruire con una diversa sagoma e con incremento volumetrico, miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico tre edifici, uno composto da 3 unità immobiliari categoria catastale A/3, uno composto da un'unità C2 e l'ultimo composto da 3 unità di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2, "funzionalmente indipendenti", potrà fruire del Superbonus anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C, a condizione che per tali immobili esegua il cambio di destinazione d'uso alla fine dei lavori. È uno dei chiarimenti forniti con la risposta n. 709 del 15 ottobre 2021 al proprietario degli edifici che ha sollevato alcuni quesiti all'Agenzia in tema di Superbonus per i descritti interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Per quanto riguarda il primo quesito, sulla possibilità di fruire del regime di favore per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico, l'Agenzia ricorda in particolare che sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute sugli immobili da destinare ad uso abitativo solo al termine dei lavori, come indicato dalla prassi e dalla normativa (articolo 16, Dl n. 63/2013). Quindi l'istante potrà fruire delle agevolazioni anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C a condizione che sia previsto il cambio di destinazione a fine lavori delle già menzionate unità in immobili abitativi.

Per quanto riguarda le agevolazioni per la riduzione del rischio sismico, invece, l'Agenzia ricorda che per tali interventi il decreto "Rilancio" (articolo 119, comma 13 lettera b) del Dl n. 34/2020) prevede che "l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017".

Come ribadito anche con la circolare n. 7/2021, è necessaria l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio pre-intervento e quella conseguita dopo i lavori. Tale asseverazione, per l'accesso alle detrazioni, deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente (articolo 3, comma 3, decreto del ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 58/2017).

Per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, precisa l'Agenzia, l'asseverazione va presentata insieme al titolo abilitativo urbanistico, e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'istante in definitiva non potrà fruire delle agevolazioni previste dalla disciplina sul Superbonus per le spese sostenute per il rischio sismico, avendo presentato la richiesta del permesso di costruire l'11 settembre 2019, data in cui la normativa precedeva che l'asseverazione fosse allegata al titolo abilitativo al momento della presentazione allo sportello unico, come sopra chiarito.

Nell'interpello in esame, l'istante chiede, inoltre, se per i massimali di spesa rileva il numero di unità iniziali, cioè 8 o quelle realizzate alla fine degli interventi, cioè 6, quali siano i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese anche in relazione alla riduzione del rischio sismico, se i comproprietari possono fruire del Superbonus per le spese sostenute per i lavori, indipendentemente dalla quota di proprietà.

Per tali quesiti, l'Agenzia rimanda ai chiarimenti forniti con le circolari n. 24/2020 e n. 30/2020, precisando che nell'intervento deve esistere una condizione di incertezza, presupposto che viene a mancare quando l'amministrazione ha già fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente

Fonte FiscoOggi.it

Attività multipunto, credito locazioni solo per gli esercizi in zona rossa

Anche in assenza di una esplicita disciplina, considerata la finalità dell'agevolazione, potranno fruire del bonus se sono stati situati almeno un giorno nell'area di maggior rischio

Una società che esercita l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, tramite una serie di punti vendita dislocati sul territorio italiano, potrà beneficiare del bonus locazioni con riferimento ai mesi di ottobre novembre e dicembre 2020, limitatamente ai punti vendita situati in zona rossa per almeno un giorno in ciascuno dei tre mesi e se, ovviamente, nel 2020 ha avuto rispetto al 2019 il calo di fatturato previsto dalle disposizioni agevolative. È la sintesi della risposta n. 711 dell'Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2021.

La società istante ritiene di poter beneficiare della norma del decreto "Ristori-bis" (articolo 4 del Dl n. 149/2020) che ha esteso la possibilità di fruire per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, del bonus locazioni degli immobili a uso non abitativo, ai soggetti operanti nei settori indicati nell'Allegato 2 del decreto che hanno la sede operativa nelle zone rosse individuate con le ordinanze del ministro della Salute.

L'Agenzia dopo aver delineato il quadro normativo e di prassi sulla disposizione agevolativa a partire dal bonus iniziale introdotto con il decreto "Ristori" (articolo 8 del Dl n. 137/2020) fino all'estensione disciplinata dal citato articolo del "Ristori-bis", ricorda che quest'ultima formulazione del credito d'imposta locazioni prevede come condizione necessaria una riduzione del di almeno il 50% rispetto al medesimo mese dell'anno precedente e che la sede operativa sia compresa in una regione avente uno scenario di massima gravità e alto livello di rischio (zona rossa).

Per quanto concerne la verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, l'Agenzia richiama i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2020 ("il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019(rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva").

L'Agenzia ritiene condivisibile, quindi, la soluzione prospettata dalla società istante, secondo cui il calcolo della diminuzione del fatturato debba essere effettuato tenendo conto dell'intera attività d'impresa.

Riguardo all'agevolazione a favore delle locazioni non abitative, come quella del caso in esame, l'Agenzia rileva che la norma non disciplina le attività commerciali multipunto, le quali potrebbero essere collocate in zone rosse, arancioni o gialle.

Tuttavia, considerata la finalità dell'agevolazione prevista dal "Ristori-bis", volta a fornire un sostegno alle imprese per i canoni di locazione e affitto d'azienda corrisposti durante l'emergenza sanitaria, l'Amministrazione ritiene che l'istante possa beneficiare del bonus in esame, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, se rispettato il requisito del calo del fatturato per ciascuno dei mesi rispetto allo stesso periodo del 2019, per i canoni di locazione e affitto d'azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in zona rossa per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Fonte FiscoOggi.it

Esenzione da Iva “piena” per la piattaforma integrata

Regime di favore fino al 31 dicembre 2022 per la cessione/locazione di macchinari considerati accessori ai dispositivi medico-diagnostici per i test di rilevazione del virus Sars-CoV-2

Le cessioni o locazioni, attuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dei macchinari costituiti da una piattaforma integrata per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di Dna/Rna con tecnologia real time pcr possono beneficiare del regime Iva di favore con l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 5 per cento. Non solo, tali beni, incassata la classificazione doganale e considerata la loro destinazione ad essere utilizzati con i dispositivi medico-diagnostici in vitro, possono essere classificati come accessori a tali dispositivi, nel rispetto della definizione europea, e godere, in deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto “Rilancio”, fino al 31 dicembre 2022, del regime di esenzione con diritto alla detrazione in capo al cedente (articolo 1, comma 452, della legge di bilancio 2021). Questo il chiarimento dell’Agenzia, fornito con la risposta n. 717 del 15 ottobre 2021, a una società che chiedeva la corretta classificazione di macchinari per l'effettuazione di test diagnostici per la rilevazione del virus Sars-CoV-2.

La società istante svolge l’attività di fornitura di prodotti e servizi per l'esecuzione di test diagnostici molecolari sui campioni di analisi dei pazienti, in modo centralizzato o decentrato. In particolare, la società commercializza, tra gli altri, alcuni macchinari licenziati per l'uso in diagnostica umana in vitro e costituiti da una piattaforma integrata per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di Dna/Rna con tecnologia real time pcr, articolati in moduli specifici. La società acquista le macchine dalla consociata francese per rivenderli o concederli in locazione in Italia alle strutture sanitarie, che li impiegano per effettuare test diagnostici per la rilevazione del virus Sars-CoV-2.

I macchinari, precisa la società, non sono stati prodotti ex novo in concomitanza della pandemia ma sono commercializzati da anni per l'esecuzione di test diagnostici molecolari sui campioni di analisi dei pazienti. A fronte dell’emergenza sanitaria, il gruppo cui appartiene l'istante ha sviluppato e implementato i macchinari perché fossero idonei a effettuare i test diagnostici per la rilevazione del virus, test che possono essere effettuati esclusivamente con l'impiego dei macchinari.

L'istante, dopo aver proceduto a un'attenta disamina del quadro giuridico di riferimento, chiede se il regime agevolativo previsto dall’articolo 124 del decreto “Rilancio” e dall’articolo 1, comma 452 della legge di bilancio 2021 possa applicarsi alle cessioni/locazioni dei descritti macchinari.

L’Agenzia, ripercorrendo il perimetro normativo della disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, richiama sia l’articolo 124 del decreto “Rilancio” sia l'articolo 1, comma 452 del Bilancio 2021. In particolare, il primo ha introdotto un regime Iva di favore per le cessioni e/o locazioni di beni espressamente elencati tra cui è compresa la strumentazione per diagnostica per Covid-19 per cui in via transitoria e fino al 31 dicembre 2020 era prevista l'esenzione da Iva con diritto alla detrazione per il cedente e senza impatto sul calcolo del pro-rata e dal 1° gennaio 2021 è prevista l’aliquota Iva del 5 per cento. La legge di bilancio 2021 ha stabilito, poi, che “in deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31dicembre 2022».

Tale disposizione, insieme al comma 453 relativo ai vaccini, spiega l’Agenzia, costituisce norma di recepimento della direttiva Ue n. 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha consentito agli Stati membri di stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l'esenzione dall'Iva con diritto alla detrazione per le forniture dei vaccini per il Covid-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica in vitro, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.

Inoltre, riguardo alla strumentazione per diagnostica per il virus, la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell'esenzione Iva “solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile".

Dunque, la direttiva n. 98/79/Ce si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e ai relativi accessori, intesi come qualsiasi "prodotto che, pur non essendo un dispositivo medico-diagnostico in vitro, è destinato in modo specifico dal suo fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione conformemente alla sua destinazione". E la stessa direttiva chiarisce che gli accessori sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro a pieno titolo, o meglio ".... gli apparecchi di laboratorio aventi caratteristiche meccaniche e specificamente destinati agli esami diagnostici in vitro rientrano nell'ambito di questa direttiva..."

Peraltro, in relazione ai requisiti essenziali che i dispositivi devono soddisfare, in considerazione della loro destinazione, relativi alla progettazione e alla fabbricazione, sono indicati anche i dispositivi che contengono sistemi elettronici programmabili, compresi i software, i quali "devono essere progettati in modo tale da garantire la ripetibilità, l'affidabilità e le prestazioni di questi sistemi in accordo con l'uso cui sono destinati".

Dopo aver richiamato le definizioni riportate dal regolamento Ue n. 2017/746, l'Agenzia ricorda che la circolare n. 9/2021 dell'Adm ha evidenziato che tra la strumentazione per diagnostica per Covid-19 sono esenti dall'Iva fino al 31 dicembre 2022 soltanto le cessioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi ai requisiti di cui alla direttiva n. 98/79/Ce o al regolamento Ue n. 2017/746 e ha fornito un quadro riepilogativo dei codici di classifica doganale associati ai beni oggetto delle agevolazioni Iva. In particolare, in relazione alla strumentazione per diagnostica, tra i prodotti in esenzione Iva sono riportati gli strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro, codice doganale ex 9027 8080.

Fatte le premesse, con riferimento al caso in esame, l'Agenzia delle dogane e monopoli ha rilasciato il proprio parere tecnico, rappresentando che il prodotto in questione, costituito da uno strumento Dx scalabile fino a 88 moduli di processamento, un computer desktop o portatile, uno scanner di codice a barre, da considerarsi un'unità funzionale, deve essere classificato, come previsto dalla nomenclatura combinata 3C, nell'ambito della sottovoce 9027 80 tra gli "altri strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche", non essendo possibile stabilirne la funzione/tecnologia prevalente tra quelle esercitate dal dispositivo.

Ebbene, delineata la classificazione doganale assegnata ai macchinari in esame dall'Adm, l'Agenzia ritiene, in accordo con l'istante, che i macchinari in questione possano rientrare nella strumentazione per diagnostica per Covid-19, e godere, dunque, del regime Iva di favore con l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 5% alle cessioni o locazioni attuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Poi, considerata la classificazione doganale degli apparecchi e il fatto che gli stessi sono destinati, nello specifico, dal fabbricante a essere utilizzati con i dispositivi medico-diagnostici in vitro, tra cui, anche se in via non esclusiva, quelli per rilevazione del virus Sars-CoV-2, tali beni possono essere classificati come "accessori" ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, secondo la definizione della direttiva 98/79/Ce e del regolamento Ue n. 2017/746. Pertanto, alla relativa cessione o locazione, in deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto "Rilancio", fino al 31 dicembre 2022, si applica il regime di esenzione con diritto alla detrazione in capo al cedente (articolo 1, comma 452, della legge di bilancio 2021).

Fonte FiscoOggi.it

Bonus locazioni zone “calamitate” irrilevante il calo di fatturato

L’Agenzia delle entrate chiarisce che è possibile fruire del credito d’imposta per tutto il periodo interessato dall’agevolazione anche se non espressamente specificato dalla norma

La società alberghiera con domicilio fiscale o sede operativa in un comune con stato di emergenza in atto per evento calamitoso al momento dell’inizio dell’emergenza da Covid-19 può usufruire del bonus locazione da marzo 2020 a luglio 2021 a prescindere dal calo di fatturato. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 713/2021.

Oggetto dell’interpello è il credito d’imposta introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” per risarcire parzialmente operatori e aziende dei canoni di locazione pagati per gli immobili adibiti allo svolgimento delle attività chiuse a causa delle misure anti-Covid adottate nel periodo più critico dell’emergenza sanitaria.

Tra i requisiti previsti dal comma 5 dell’agevolazione, è richiesto un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019. I mesi interessati diventano aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

La stessa norma consente ai soggetti con sede operativa o domicilio fiscale in una zona in stato di emergenza per eventi calamitosi al momento delle misure anti-Covid di beneficiare del credito d’imposta a prescindere dalla diminuzione del fatturato, condizione in cui si trova l’istante che, quindi, ha potuto usufruire del bonus da subito senza confronti con il 2019.

Successive modifiche apportate alla disposizione, hanno esteso il beneficio per il settore turistico prima fino al 31 dicembre 2020 e poi fino al 30 aprile 2021. In particolare, l’ultima proroga ha previsto che “per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021”.

Gli slittamenti non hanno in ogni caso portato cambiamenti riguardo alla deroga rispetto alla regola del confronto del fatturato per le imprese in aree “calamitate”.

Tuttavia, la versione che ha prolungato, per le imprese alberghiere, l’agevolazione fino al 30 aprile 2021, subordinava il beneficio peri i primi mesi del 2021 al confronto con gli stessi mesi del 2020 ossia con un periodo già in emergenza da pandemia.

La svista è stata corretta con un nuovo aggiornamento dell’articolo 28, comma 5, che è stato così integrato “per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019” (articolo 2-bis, Dl n. 172/2020).

L’integrazione, secondo l’istante, crea dubbi sulla possibilità di beneficiare del credito d’imposta a prescindere dal calo del fatturato per le aziende alberghiere situate nei territori in stato di emergenza per calamità al momento dell’emergenza da pandemia.

In pratica, alla lettera, per effetto dell’ultima modifica, secondo la società, il credito sarebbe stato fruibile senza raffronti con il 2019 soltanto fino a luglio 2020 e, quindi, utilizzato indebitamente, anche prima dell’ultima modifica, per i mesi successivi a luglio 2020, se in mancanza del requisito della diminuzione del fatturato.

Il bonus, infine, è stato esteso ancora una volta dal Sostegni-bis che ha portato la sua scadenza al 31 luglio 2021.

Il contribuente chiede se può accedere al bonus per l’intero periodo interessato dalla misura e, quindi, per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, compresi i mesi in cui il fatturato non è stato inferiore di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019.

La risposta dell’Agenzia è positiva per il contribuente. Il documento di prassi richiama le modalità e gli ambiti applicativi del credito d’imposta introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” relativo ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il bonus, tuttavia, prevede una deroga per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, che possono usufruire del beneficio a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Inoltre, secondo quanto detta il comma 5, il credito è commisurato all'importo versato, nel 2020, in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
L'amministrazione finanziaria riguardo ai chiarimenti richiesti riguardanti l'interpretazione dell'ultima formulazione del comma 5 oggetto dell'interpello, precisa che, secondo la relazione illustrativa della norma "artefice" della modifica (articolo 2-bis, Dl n. 73/2021), il bonus locazioni spetta a condizione che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019. La precisazione, osserva l'amministrazione, si è resa necessaria perché altrimenti il confronto sul calo dei ricavi sarebbe dovuto avvenire, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 (luglio 2021, in seguito alla proroga apportata dall'articolo 4 del Dl n. 73/2021) con il 2020, ossia con un periodo già condizionato dalle chiusure disposte per contenere il contagio.
L'intervento normativo ha soltanto voluto evidenziare che il confronto, anche per tali mesi, andava fatto con il 2019.
Di conseguenza l'Agenzia ritiene che, anche per ragioni di carattere sistematico, la disposizione del terzo periodo del comma 5 secondo cui "il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (ovvero, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (...) ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19" è applicabile non soltanto per i mesi marzo-dicembre 2020 ma anche per i mesi interessati dall'agevolazione nel 2021 (e cioè da gennaio a luglio). L'amministrazione finanziaria è del parere che la disposizione non abbia voluto escludere quest'ultimo periodo dal beneficio nonostante non se ne faccia espresso riferimento nella norma.
In definitiva l'istante, se in possesso dei requisiti, potrà fruire del credito di imposta per i mesi da marzo 2020 a luglio2021, a prescindere dalla verifica del requisito del calo del fatturato.
Fonte FiscoOggi.it

Tax credit investimenti 4.0 anche per beni in comodato

La società può accedere all'agevolazione per l'acquisto di strumenti nuovi, installati e utilizzati da suoi fornitori per esigenze di produzione della stessa, se dimostra di trarre vantaggio dalla stipula dei contratti

La società comodante può accedere al credito d'imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0, per l'acquisto di strumenti di stampaggio, installati nel territorio dello Stato presso fornitori della società e da questi utilizzati, tramite contratti di comodato d'uso, per produrre componenti in plastica nell'interesse della stessa società e, quindi, nell'ambito di un'attività strettamente funzionale alle esigenze aziendali della stessa, a patto che dimostri di trarre utilità dalla stipula dei contratti e i beni siano strumentali e inerenti alla propria attività. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 718 del 15 ottobre 2021 dell'Agenzia delle entrate relativa al bonus investimenti 4.0 in caso di concessione in comodato d'uso a terzi dei beni oggetto di investimento.

La società istante, che produce e vende articoli in plastica, per migliorare la dinamica dei processi e garantire una maggiore flessibilità operativa e produttiva, ha effettuato investimenti in nuovi strumenti di stampaggio, intercambiabili ed equipaggiati con una apposita sensoristica, che permette di effettuare un controllo di processo real time, e sistemi per l'interconnessione da remoto. Tali beni strumentali nuovi, secondo l'istante, possono rientrare tra i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017), per i quali è riconosciuto il credito d'imposta di cui alla legge di bilancio 2020, e, nello specifico, nella categoria dei "dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti".

Al riguardo, l'istante precisa che questi strumenti, connessi alla rete aziendale, in locale o tramite connessione internet, danno la possibilità di interconnetterli ai sistemi di raccolta dati presenti in azienda per ottimizzare il controllo del processo produttivo. Per questo, la società, nel rispetto della legge, acquisirà una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale per attestare che gli strumenti possiedono caratteristiche tecniche per poter essere ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La società chiede se l'acquisto dei nuovi strumenti, installati presso i centri produttivi dei fornitori della stessa ubicati nel territorio dello Stato e utilizzati in comodato d'uso per le esigenze di produzione della società, possano rientrare tra gli investimenti agevolabili per i quali è riconosciuto il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0.

Il percorso argomentativo dell'Amministrazione origina, come di consueto, dal riepilogo delle disposizioni di riferimento e, in particolare, l'Agenzia ricorda che con l'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020, è stata rimodulata la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", prevedendo, in luogo della maggiorazione del costo ammortizzabile prevista dalle precedenti discipline ("super ammortamento" e "iper ammortamento"), il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Per gli investimenti con ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ossia i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il credito d'imposta spetta nella misura:

- del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Riguardo al caso dell'interpello, tenuto conto delle numerose analogie, sia in termini di ratio dell'agevolazione sia di requisiti soggettivi e oggettivi, tra la disciplina del super e dell'iper ammortamento e quella del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, l'Agenzia rinvia alla circolare n. 4/2017 che ha fornito chiarimenti in tema di super e iper ammortamento relativamente alla concessione in comodato d'uso a terzi dei beni oggetto dell'investimento. In particolare, la circolare ha precisato che nell'ipotesi di beni concessi in comodato d'uso a terzi il comodante può beneficiare della maggiorazione, a

condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività. In questo caso è legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. Infatti, in caso di comodato, il bene - anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell'attività e anche se non utilizzato in maniera diretta - è parte integrante del complesso di beni organizzati dall'imprenditore per il raggiungimento delle finalità dell'impresa qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati. Nello specifico, il bene costituisce un "mezzo" per il raggiungimento del "fine" della società comodante, che è quello della produzione di ricavi. Pertanto, sempre dalla lettura della circolare, i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

In sostanza, se la società è in grado di dimostrare di trarre utilità dalla stipula dei contratti di comodato d'uso con i fornitori, relativamente ai beni concessi, potrà accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Fonte FiscoOggi.it

Rinuncia ai crediti di canoni scaduti, per il fisco è “diminuzione di ricavi”

È il corretto inquadramento ai fini Ires e Irap della rinegoziazione di una locazione d’azienda per favorire i mancati introiti del conduttore dovuti all’epidemia da Covid-19

Una società che ha affittato un ramo d’azienda e che, a seguito della contrazione dei ricavi del conduttore dovuta all’emergenza epidemiologica, ha deciso di rinegoziare il canone di locazione andando incontro al conduttore, quando i crediti ai quali ha rinunciato erano già maturati, dovrà ritenere tale riduzione ai fini Ires e Irap una “diminuzione di ricavi”. È la sintesi della risposta n. 716/2021 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante in particolare chiede se, ai fini del corretta determinazione del reddito imponibile, tale modifica contrattuale, effettuata in data 15 dicembre 2020, costituisca una “diminuzione di ricavi” o una “perdita su crediti”.
L’istante fa sapere che con il nuovo accordo egli disponeva la remissione del debito del conduttore per gli importi relativi a luglio agosto e quota parte di settembre 2020. Il conduttore a sua volta si impegnava a versare una certa somma in suo favore entro dicembre 2021 e a non pretendere ulteriori agevolazioni per motivazioni similari.
La società istante chiede la corretta qualificazione fiscale della rinuncia dei crediti effettuata e cioè se debba essere considerata come “perdita su crediti”, deducibile in base alla disciplina dell’articolo 101, comma 5, del Tuir, oppure come “riduzione” dei ricavi imponibili con effetto ex tunc ai fini Ires (articolo 85 del Tuir) e ai fini Irap (articolo 5 del Dlgs n.446/1997).
Il dubbio dell’istante nasceva dal fatto che i crediti ai quali ha rinunciato alla data di sottoscrizione della modifica contratto (15 dicembre 2020) erano già maturati anche se le somme non erano state corrisposte. di conseguenza lo stesso istante non era autorizzato a ridurre i propri ricavi imponibili, tuttavia, a causa della rinuncia in teoria dovrebbe registrare una perdita su crediti con conseguente deducibilità secondo le previsioni dell’articolo 101, comma 5, del Tuir. in tal caso però ci sarebbe anche un dubbio di qualificazione di tale perdita su crediti in ordine ai richiesti “elementi certi e precisi”.
L’Agenzia rileva che la rinegoziazione del contratto di affitto d'azienda originariamente sottoscritto tra l’istante e la società affittuaria è stata originata dal danno subìto dal conduttore a causa della pandemia. In tale contesto, la rinuncia a determinati crediti disposta per far fronte alla sopravvenuta crisi, a parere dell’Agenzia, può essere assimilata a una modifica dell'originario contratto e non a una modifica unilaterale da parte della società istante. Le parti, in sintesi, hanno concordato nuove regole nell’interesse di entrambi. Il mancato incasso dei canoni, quindi, ha comportato una riduzione dei canoni stessi e, di conseguenza, dei ricavi.
In conclusione, il trattamento fiscale del componente oggetto dell’istanza deve essere qualificato come “diminuzione di ricavi” ex articolo 85, del Tuir ai fini Ires, e ai sensi dell'articolo 5, del Dlgs n. 446/1997, ai fini Irap.
Fonte FiscoOggi.it

Il credito per “botteghe e negozi” non spetta alla profumeria

Il commercio al dettaglio di prodotti di cosmetica rientra nelle attività non beneficiarie dell'agevolazione in questione, perché ritenute essenziali e non oggetto dello stop

La società che svolge commercio al dettaglio di articoli di profumeria e cosmetici non può beneficiare del credito d'imposta per “botteghe e negozi”, previsto dal decreto “Cura Italia”, con riferimento ai locali condotti in locazione. Tali attività non sono interessate dal bonus in quanto ritenute essenziali e, quindi, non oggetto della sospensione Covid-19, in occasione del primo lockdown. Non conta che l'istante abbia ritenuto in autonomia di sospendere l'attività perché non in grado di assicurare adeguati protocolli di sicurezza contro il virus. La compagine può usufruire, per lo stesso mese di marzo 2020, del bonus affitti previsto dal decreto “Rilancio”, in presenza di tutti i requisiti. Questi i chiarimenti della risposta n. 714 del 15 ottobre 2021 dell’Agenzia.

Una Spa, facente parte di un gruppo internazionale operante nel settore del lusso, è suddivisa internamente in tre divisioni, una delle quali commercializza in Italia prodotti cosmetici e di profumeria, con una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale.

I locali commerciali, espone la compagine, nei quali viene svolta l'attività sono stati concessi alla società istante mediante la stipula di numerosi contratti di locazione, aventi diversa natura: sono, infatti, attualmente in essere contratti complessi di affitto d'azienda, il cui valore è rappresentato in prevalenza da immobili strumentali di varia natura (ad esempio, con categoria catastale D/8), oltre a semplici contratti di locazione di immobili strumentali (prevalentemente di categoria catastale C/1).

Tra le misure a sostegno delle attività commerciali, adottate per fronteggiare la crisi economica causata dalla diffusione del virus Covid-19, ricorda la società, vi è quella di cui all’articolo 65 del decreto "Cura Italia", rubricato "Credito d'imposta per botteghe e negozi", che prevede il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del menzionato decreto, il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997).

Inoltre, la società istante fa presente che il Dpcm richiamato ha previsto, con riferimento al periodo di lockdown generalizzato nel nostro Paese, la chiusura di attività commerciali al dettaglio "non essenziali", predisponendo un elenco di attività - ritenute dal Governo quali "essenziali" - ammesse a svolgere l'attività dedotta nell'oggetto sociale nei propri locali commerciali (allegati 1 e 2 del Dpcm in questione).

Ai sensi dell'allegato 1 richiamato, tra le attività essenziali viene annoverato anche il "commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l'igiene personale", descrizione che ricomprende l'attività svolta dall'istante. Detta disposizione – e, quindi, la qualifica di attività essenziale, con riferimento all'attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria come sopra descritta - è rimasta in vigore anche a seguito dell'emanazione dei successivi provvedimenti del Governo (Dpcm 22 marzo 2020, Dm 25 marzo 2020, Dl n. 19/2020).

La società istante precisa di svolgere attività di vendita di prodotti di profumeria e cosmetici che si collocano in una fascia di gamma "alta", di cui solo una minima parte può essere ricondotta alla categoria dell'igiene della persona.

Alla luce della qualificazione dell'attività della società quale "essenziale" ne è pertanto derivata una esclusione della stessa dall'applicazione della disposizione del decreto “Cura Italia” e dal ricorso al credito d'imposta, previsto per le attività commerciali chiuse.

In questo senso, la società istante evidenzia che il Dpcm 11 marzo 2020, nel consentire alle attività essenziali di continuare a operare, ha, tuttavia, previsto il rispetto di regole di distanziamento sociale di un metro. In aggiunta a tale previsione, il 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali e contiene linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari.

Pertanto, afferma la società istante, se da un lato il Dpcm ammetteva la prosecuzione delle attività essenziali, era da ritenersi che la prosecuzione delle medesime fosse una facoltà che le aziende dovevano considerare,

alla luce della concreta possibilità di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per garantire ai lavoratori la preminente tutela della salute.
Nel caso in cui non fosse stato possibile garantire ai lavoratori adeguate misure di sicurezza, ciascuna azienda avrebbe dovuto valutare la possibile sospensione della propria attività. Sospensione che è stata decisa dall'interpellante proprio perché non era in grado di fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo (mascherine, gel igienizzanti, guanti) né le condizioni di sicurezza richieste per il pubblico e la clientela.
La Spa chiede, quindi, all'Agenzia, un parere in merito all'applicabilità, in capo alla stessa, dell'articolo 65 Dl n. 18/2020, in considerazione delle particolari problematiche che si è trovata a fronteggiare nel periodo immediatamente successivo all'emanazione dei Dpcm sopra menzionati.
L'Agenzia, richiamato l'articolo 65, commi 1 e 2 Dl n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"), ricorda che, come chiarito anche nella risposta n. 468/2020, per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali, deve essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1 ed avere effettivamente corrisposto il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Con la risoluzione n. 13/2020 e con le circolari n. 8/2020 e n. 11/2020 sono stati forniti importanti chiarimenti in relazione al "credito d'imposta per botteghe e negozi".
A seguito dell'introduzione dell'articolo 122 del decreto "Rilancio", il beneficiario può, "in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale", del credito d'imposta ad altri soggetti, entro il 31 dicembre 2021.
Come si desume dal comma 2 dell'articolo 65 del "Cura Italia", continua l'Agenzia, il credito d'imposta botteghe e negozi non spetta per le attività di commercio al dettaglio e dei servizi per la persona - individuate rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 - non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali, tra i quali vi è il commercio al dettaglio di profumeria e cosmetici, attività svolta dall'istante. Tale disposizione è rimasta in vigore anche a seguito dell'emanazione dei successivi provvedimenti governativi.
L'Agenzia sottolinea, poi, che l'articolo 1, comma 1, n. 7) del predetto Dpcm raccomanda, tra l'altro, che in ordine alle attività produttive ed alle attività professionali, vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vengano adottati strumenti di protezione individuale.
Inoltre, come premesso, nell'ottica di favorire intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, è stato sottoscritto il Protocollo, contenente le linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Ebbene, la società istante, pur potendo continuare ad esercitare l'attività della divisione in questione, consistente nel commercio al dettaglio di prodotti di profumeria e cosmetici, si è, tuttavia, trovata nell'impossibilità oggettiva di rispettare le prescrizioni contenute nel Protocollo e nella normativa emergenziale, prescrizioni volte a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative e, quindi, la tutela della salute dei lavoratori e della clientela stessa. Si è trovata costretta a sospendere l'attività.
Tuttavia, l'Agenzia fa notare che, sotto il profilo letterale, l'articolo 65, comma 2, decreto "Cura Italia" esclude l'applicazione del credito d'imposta per botteghe e negozi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020, ovvero a quelle attività non interessate, in quanto ritenute essenziali, dalla sospensione prevista dal Dpcm 11 marzo 2020. E, tra tali attività, come si è detto in precedenza, rientra anche quella svolta dalla società istante.
L'Amministrazione ritiene, pertanto, che il bonus per botteghe e negozi non può essere riconosciuto con riferimento ai locali condotti in locazione dall'interpellante. Tuttavia, chiosa l'Agenzia, ricorrendone i requisiti soggettivi e oggettivi, la compagine potrà usufruire, per lo stesso mese di marzo 2020, del credito d'imposta previsto dall'articolo 28 Dl n. 34/2020. Infatti, le imprese, che non hanno fruito dell'agevolazione per botteghe e negozi" in relazione al mese di marzo 2020 perché non erano soddisfatti tutti i requisiti, possono beneficiare dell'articolo 28 del decreto "Rilancio, se rientrano nell'ambito applicativo (circolare n. 14/2020).
Fonte FiscoOggi.it

Firma digitale con marca temporale: la data dell'attestazione è certa

Tale modalità, a mente della nozione di "documento informatico" prevista dal Cad e nel rispetto delle regole tecniche vigenti, possiede gli stessi effetti dell'invio della Pec

Con la risposta n. 725 del 18 ottobre 2021, è stato chiarito che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, se rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, è idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell'ente di certificazione accreditato, dell'attestato di conformità.
L'impresa richiedente deve mettere a disposizione degli organi di controllo l'attestato in forma digitale per le verifiche.
L'istante, che svolge attività di rilascio delle attestazioni di conformità previste dalle discipline dell'iper ammortamento e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, è un organismo di certificazione accreditato presso Accredia, l'ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del regolamento Ce n. 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.
Detta società, in particolare, si occupa del rilascio degli attestati di conformità utili a poter beneficiare dell'iper ammortamento e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali (articolo 1, comma 11 legge di bilancio 2017) e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, comma 195 legge di bilancio 2020).
La compagine, una volta verificata la sussistenza dei requisiti necessari, trasmette le certificazioni e le attestazioni ai richiedenti mediante Pec. In questo modo, attraverso la data e l'ora del messaggio, dette certificazioni vengono "indirettamente" dotate di data certa.
La società ha adottato tale impostazione (trasmissione della certificazione via Pec e conferimento della data certa alla consegna del documento al richiedente) a causa del silenzio e dell'incertezza della normativa sul punto, che non specifica se, in che momento e con quale strumento la certificazione debba essere dotata di data certa.
Tuttavia, a causa delle difficoltà operative e di gestione del flusso comunicativo a favore dei propri clienti, a seguito del grande numero di certificazioni rilasciate e delle tempistiche delle attività di verifica, la società ha ricercato un metodo alternativo che potesse, comunque, garantire l'esistenza della certificazione, nel pieno rispetto della ratio sottesa alla normativa.
L'istante ha, quindi, individuato nella "firma digitale" corredata di "marca temporale" lo strumento idoneo a sostituire la (macchinosa) modalità di trasmissione a mezzo Pec, in quanto egualmente efficace a conferire data certa alla certificazione, ma in modo più immediato e di rapida gestione.
Con l'adozione della nuova procedura, le certificazioni e le attestazioni verrebbero quindi dotate di data certa - tramite, appunto, apposizione di firma digitale con marca temporale - al momento stesso del rilascio e verrebbero poi rese disponibili dalla società ai propri clienti, mediante l'accesso riservato ad una piattaforma web esclusivamente dedicata.
La società, apponendo la firma digitale corredata da marca temporale all'attestazione, raggiungerebbe lo stesso risultato ottenuto attraverso la trasmissione a mezzo Pec (identificazione e cristallizzazione dell'istante in cui viene rilasciata la certificazione) applicando, tuttavia, una procedura più snella, ma altrettanto valida e sicura.
In ogni caso, considerata la differenza tra le due procedure – al contrario della Pec, l'apposizione di marca temporale garantisce la data certa del momento del rilascio dell'attestazione (e, quindi, della sua esistenza) ma non del momento della consegna della medesima – la compagine vuole accertarsi di poter legittimamente adottare la nuova modalità operativa.

L'interpretazione dell'istante

In questo senso, la società chiede di confermare che la normativa di riferimento (articolo 1, comma 11 legge n. 232/2016 e articolo 1, comma 195 legge n. 160/2019) debba intendersi in modo tale per cui il requisito della data certa – in caso di attestazione di conformità - sia richiesto solo al momento del "rilascio" della stessa e non a quello della "consegna" al richiedente e, per l'effetto, che lo strumento della firma digitale con apposizione di marca temporale risulti idoneo ad attestare in modo certo ed inequivocabile la data di rilascio dell'attestato e, pertanto, possa essere utilizzato - in quanto ugualmente efficace - in sostituzione dell'invio tramite Pec.

In sintesi, secondo la compagine, la condotta sarebbe legittimata da un'interpretazione sia della prassi stessa dell'Agenzia che della giurisprudenza di legittimità.

La posizione dell'Agenzia

L'articolo 1, comma 11, del Bilancio 2017, premette l'Agenzia, stabilisce che, per beneficiare delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dello stesso articolo (iper ammortamento e maggiorazione relativi ai beni elencati rispettivamente negli allegati A e B annessi alla legge stessa) l'impresa richiedente "è tenuta a produrre (...), per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".

La detta disposizione è stata richiamata anche dalle successive leggi di bilancio, che hanno prorogato la disciplina dell'iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali.

Nello stesso senso, per i beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300mila euro, si esprime l'articolo 1, comma 195 del Bilancio 2020, relativamente al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui ai commi 189 e 190 dello stesso articolo (beni ricompresi, rispettivamente, nell'allegato A e nell'allegato B annesso alla citata legge n. 232/2016).

Prassi di riferimento

Al riguardo, continua l'Agenzia, la circolare n. 4/2017 ha precisato che, secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la perizia deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

La risoluzione n. 152/2017, poi, ha fornito i chiarimenti necessari per ovviare alle possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata avrebbero potuto incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 (che, per la generalità dei soggetti, costituiva il termine di chiusura del periodo d'imposta agevolabile).

All'epoca, infatti, con riferimento al caso della perizia tecnica giurata, erano state segnalate possibili difficoltà per il rispetto di tale termine nelle situazioni in cui l'entrata in funzione e l'interconnessione dei beni agevolabili - nonché, in caso di beni ed impianti complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo ed accettazione - fossero avvenute proprio a ridosso degli ultimi giorni dell'anno; in queste situazioni, infatti, il professionista avrebbe potuto incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento.

Con la risoluzione citata è stata accolta una soluzione che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, ha consentito al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.

Pertanto, nella descritta situazione, è stata ritenuta sufficiente la consegna all'impresa, da parte del professionista incaricato, di una perizia asseverata (e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti) entro la data del 31 dicembre 2017.

Visto che, in tale situazione, veniva a mancare uno strumento (il giuramento) che garantisse la certezza della sussistenza, entro la predetta data, delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, la risoluzione ha previsto che la consegna entro il 31 dicembre 2017 della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovesse risultare da un atto avente data certa (ad esempio, plico raccomandato senza busta oppure posta elettronica certificata) e che, ovviamente, il documento successivamente esibito per il giuramento dovesse essere esattamente il medesimo inviato all'impresa.

In seguito, con la circolare n. 48610/2019, il ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell'iper ammortamento è sufficiente che, entro la data di chiusura del periodo d'imposta, si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell'impresa.

Attestato di conformità e data certa

Ciò posto, l'Agenzia ritiene che il principio contenuto nella circolare appena citata possa essere esteso, con i dovuti adattamenti, anche all'attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

In tal caso, quindi, ai fini della decorrenza degli effetti dell'agevolazione, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda all'emissione di un attestato di conformità, munito di data certa, dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione. In questa ipotesi, non sarà necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione dell'attestato da parte dell'impresa. Infatti, lo strumento della firma digitale con apposizione di marca temporale è idoneo ad attestare in modo certo ed inequivocabile la data di emissione dell'attestato, anche a mente di quanto prescritto riguardo alla validità del "documento informatico" dal Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) nonché dal successivo Dpcm 22 febbraio 2013, che stabilisce l'opponibilità ai terzi dei riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati.

Pertanto, l'Agenzia conclude che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, se rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, sia idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell'ente di certificazione accreditato, dell'attestato di conformità.

Fonte FiscoOggi.it

Prima casa under 36 – 1 Focus sul requisito Isee

L'agevolazione è ammessa quando l'indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40mila euro, risulta in corso di validità alla data di stipula del contratto

La circolare n. 12/2021, firmata dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha fornito, tra gli altri, chiarimenti in merito all'Isee quale requisito soggettivo, di carattere strettamente economico, previsto dall'articolo 64, comma 6 del Dl n. 73/2021 per usufruire dell'agevolazione under 36 (vedi articolo "Acquisto "prima casa under 36", pronti i chiarimenti dell'Agenzia").
La sussistenza di tale requisito, previsto dal citato comma 6 per gli atti soggetti all'imposta di registro, è riferibile anche agli atti imponibili ad Iva. Ciò in virtù dell'espresso rinvio al predetto comma operato dal comma 7 del medesimo articolo e per ragioni di ratio della normativa in esame.
L'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso "nucleo familiare".
Al fine di fruire del beneficio in esame, il valore dell'Isee non deve essere superiore a 40mila euro annui.
Nel documento di prassi si evidenzia che il contribuente debba essere in possesso di un Isee in corso di validità alla data del rogito. Tale documento, pertanto, dovrà essere richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa Dsu in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto.
La circolare, inoltre, evidenzia l'opportunità che in sede di rogito venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione Isee in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della Dsu presentata dal beneficiario.
Il contribuente, quindi, non potrà utilizzare un Isee sulla base di una Dsu presentata in una data successiva a quella del rogito, atteso che il "nucleo familiare" è costituito, ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm n. 159/2013, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu.
La necessità che l'attestazione Isee sia da considerarsi quella in corso di validità al tempo della stipula dell'atto di acquisto è dettata dal fatto che il dato dei componenti del nucleo familiare deve essere "fotografato" al momento del rogito.
Qualora, inoltre, la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del "nucleo familiare" sia significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella Dsu ordinaria, il contribuente in possesso di una certificazione Isee ordinaria in corso di validità, potrà munirsi di un Isee corrente.
Quest'ultimo, infatti, è aggiornato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali degli ultimi 12 mesi; pertanto, è calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla presentazione della Dsu.
L'Isee corrente può essere richiesto al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- una variazione dell'attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti Irpef)
- una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%
- una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del nucleo familiare di oltre il 20% rispetto a quello indicato nell' Isee ordinario (di 2 anni prima).

Si evidenzia che, nel caso di variazione della sola componente patrimoniale o, congiuntamente, di quella reddituale e patrimoniale, l'Isee corrente ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della Dsu (come previsto anche per l'Isee ordinario). Nell'ipotesi, invece, di variazione della sola componente reddituale, l'Isee corrente ha validità ridotta, pari a 6 mesi dal momento della presentazione della relativa Dsu.
In ogni caso, nel caso in cui si verifichino mutamenti nella situazione occupazionale oppure nella fruizione del trattamento previdenziale, assistenziale o indennitario, l'Isee corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalle variazioni.

continua

Fonte FiscoOggi.it